



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

ORDINANZA N. 178

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA, DI INTRODUZIONE E/O TRASPORTO DI BOTTIGLIE E RECIPIENTI IN VETRO E/O LATTINE E DI ALTRI CONTENITORI COMUNQUE IDONEI ALL'OFFESA DELLE PERSONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "DOI PASS + MO.VI" 30 LUGLIO 2025 E IN OCCASIONE DELLA REALIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI ED INTRATTENIMENTI MUSICALI NEI DEHORS DEI PUBBLICI ESERCIZI IN MONDOVI' – RIONE BREO – IN PROGRAMMA NEI GIORNI 06 – 20 E 27 AGOSTO.

IL VICE SINDACO

Premesso che in Mondovì – Rione Breo:

- nella serata di mercoledì 30 luglio 2025 avrà luogo la manifestazione “DOI PASS + MO.VI”;
- nelle serate del 06 – 20 e 27 agosto 2025 nei dehors dei pubblici esercizi, avranno luogo degli spettacoli ed intrattenimenti musicali in concomitanza con l’apertura serale dei negozi;

Richiamata l’Ordinanza Sindacale n. 175 del 29 luglio 2025 con la quale è stato disposto in Piazza Roma e in Via G.B. Beccaria il divieto di vendita, introduzione, utilizzo, trasporto e/o detenzione di bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e di altri contenitori comunque idonei all’offesa delle persone ed oggetti che possano arrecare danni in occasione della manifestazione DOI PASS + MO.VI’ - CONCERTO DJ FARGETTA”;

Preso atto del programma dei singoli spettacoli e intrattenimenti musicali pervenuto al Comune in data 29 luglio 2025 relativo alla realizzazione di pubblici spettacoli, oltre al Concerto del Dj Fargetta, e intrattenimenti musicali programmati nella serata del 30 luglio e nelle serate del 06 – 20 e 27 agosto 2025;

Ritenuto indispensabile adottare tutti i provvedimenti dal caso finalizzati al tranquillo e pacifico svolgimento degli eventi, nonché al fine di evitare che nell’ambito degli stessi si verifichino danni a cose e persone per gesti inconsulti di terzi, o fatti di turbativa ai partecipanti, nonché per esigenze di tutela dell’ambiente e del patrimonio sia pubblico che privato;

Considerato che la vendita, il trasporto e/o la detenzione di bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e di altri contenitori comunque idonei all’offesa delle persone costituisce, in un contesto di affollamento, un

grave pericolo per l'incolumità pubblica sia a causa dell'abbandono dei contenitori vuoti direttamente sull'area pubblica, sia perché gli stessi potrebbero essere utilizzati quali strumenti atti ad offendere persone e/o a danneggiare il patrimonio pubblico e privato;

Richiamato il Regolamento comunale di Polizia Urbana, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 07/05/03 e s.m.i.;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa, in Mondovì nel centro storico di Breo nelle serate di mercoledì 30 luglio 2025 e di mercoledì 06 – 20 – 27 agosto 2025

dalle ore 19:00 fino alle ore 03:00 del giorno successivo all'inizio degli spettacoli e intrattenimenti musicali

che sia fatto divieto a chiunque:

1. di introdurre, utilizzare, trasportare e/o detenere bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone, anche se utilizzati per il consumo di bevande in forma itinerante;
2. di vendere bevande in bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone;
3. di vendere bevande in bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone dispensate da distributori automatici i cui gestori dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedire l'erogazione;

Resta consentita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o lattine esclusivamente all'interno dei pubblici esercizi e negli annessi dehors, laddove per somministrazione di alimenti e bevande, si intende: *"...la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati."* (art. 2, comma 1, L.R. 29 dicembre 2006 n. 38, **fermo restando che i titolari delle predette attività di somministrazione hanno l'obbligo di assicurare la pulizia continua dei tavoli provvedendo a rimuovere le bottiglie, i contenitori e/o lattine al termine della consumazione.**

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sia trasmesso ai seguenti Organi di Polizia, per la vigilanza circa l'ottemperanza del divieto impartito:
 - Comando Compagnia e Stazione Carabinieri Mondovì;

- Comando Compagnia Guardia di Finanza Mondovì;
- Comando Polizia Locale Mondovì;
- Questura di Cuneo;
- Prefettura di Cuneo;

- che il presente provvedimento:
 - venga data informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Mondovì;
 - venga data comunicazione all'Ufficio Stampa – Dipartimento Istruzione Cultura Sport e Assistenza – sede;

- venga data comunicazione all'Associazione “La Funicolare” con sede in Mondovì

AVVERTE

- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte, entro 60 giorni dalla notificazione ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni;
- che le violazioni alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Mondovì, li 30/07/2025

**IL VICE SINDACO
CAMPORA GABRIELE***

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.